

Senf. 3410/013
RG. 3571/08
REP. 1316/013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA ELENA MEREU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3571/2008 RG promossa da

Canella, ¹, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Chiarini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Firenze, via dei Servi n. 41, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione;

ATTORE

Contro

Direct Line Insurance s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, piazza Monte Titano n. 10, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Taurini, Maurizio Hazan e Roberto Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Firenze, via Pellicceria n. 8, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

Contro



Aliaj Albert;

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato _____ c., quale cessionaria del credito vantato dal sig. _____, conveniva in giudizio Direct Line Insurance s.p.a. e Aliaj Albert chiedendo che venisse accertata la responsabilità di quest'ultimo in ordine al sinistro stradale avvenuto in Firenze, nel viale Spartaco Lavagnini, il giorno 22.07.2007, alle ore 17.40 circa, e che, conseguentemente, in solido tra loro, fossero condannati a versarle quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito.

Assumeva l'esponente che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il sig. Righeschi, mentre si trovava a bordo del proprio veicolo, Citroen Xsara targato CD 848 PN, veniva urtato dall'autovettura Passat, targata BM 162 SA, di proprietà e condotta dal sig. Aliaj Albert. Attribuiva l'esclusiva responsabilità del sinistro al sig. Aliaj e riferiva che subito dopo il fatto era stato redatto modello CAI, sottoscritto da entrambi i conducenti.

Quantificava le richieste risarcitorie in € 7.200,00, per i danni subiti dal veicolo, € 151,00 per le spese del soccorso, € 500,00 per i danni dovuti a n. 10 giorni di fermo tecnico ed € 600,00 per le spese stragiudiziali, e così per complessivi € 8.541,00, da cui doveva però detrarsi l'acconto di € 6.200,00, e così per € 2.251,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo.

Avanzava, infine, nei confronti della compagnia assicurativa convenuta, domanda di risarcimento dei danni per violazione degli obblighi assunti in contratto (art. 9 regolamento attuativo), di cui chiedeva la determinazione equitativa.

Ciò posto, insisteva per l'accoglimento della domanda.



Ritualmente costituitasi in giudizio all'udienza del giorno 05.03.2008, Direct line eccepiva innanzitutto il difetto di legittimazione attiva della società attrice, sul presupposto che non avrebbe potuto essere ceduto il credito derivante dall'illecito aquiliano. Riteneva antieconomica la riparazione e contestava la debenza delle spese per l'assistenza stragiudiziale, il danno da fermo tecnico e la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.

Ciò posto, insisteva per l'accoglimento dell'eccezione preliminare e, in subordine, per il rigetto della domanda.

Il sig. Aliaj Albert, ritualmente citato in rinnovazione, rimaneva contumace.

All'udienza del giorno 31.10.2012 la causa - istruita documentalmente, con assunzione di prove orali e mediante l'espletamento di CTU tecnica volta ad accertare l'entità dei danni, il costo delle riparazioni e il valore ante sinistro del veicolo danneggiato- veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è risultata fondata e merita accoglimento.

In primo luogo, in ordine alla cedibilità del credito derivante da fatto illecito, per sostenere l'infondatezza dell'eccezione sollevata da Direct Line, sia sufficiente richiamare l'univoca giurisprudenza della Corte di legittimità, pienamente condivisa da questo giudice e richiamata anche da parte attrice all'udienza del 21.10.2009. Si legge, infatti, in Cass., sez. III, s. n. 11095 del 2009, che *“è palese la manifesta violazione di legge in cui è incorsa la sentenza impugnata allorché, pur avendo accertato sia la avvenuta cessione del credito, sia la avvenuta comunicazione della cessione stessa al debitore, ha negato la cedibilità del credito in questione. Non solo (...) il credito al risarcimento dei danni da un sinistro stradale, e per giunta con riferimento non a danni alla persona ma solo alla vettura, non può*

qualificarsi strettamente personale, ma deve escludersi che esista una norma di legge che direttamente o almeno indirettamente vieti una tale possibilità”.

Si veda inoltre, da ultimo, Cass., sez. II, s. n. 3965 del 2012: *“Il credito risarcitorio da sinistro stradale è cedibile e il cessionario ha interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., tenuto conto della libera cedibilità dei crediti e del fatto che, nel momento in cui viene sottoscritta la cessione, il cessionario viene a trovarsi legato da un nesso di causalità con il sinistro assumendosi l'onere di effettuare le riparazioni del mezzo danneggiato e di ricevere il ristoro delle spese dal danneggiante e dalla di lui compagnia di assicurazioni”*).

Questo giudicante, condividendo le argomentazioni della Suprema Corte, le fa proprie e sottolinea l'inesistenza nell'ordinamento giuridico di una norma che escluda espressamente la cedibilità del credito risarcitorio, il quale nasce col fatto che produce il danno, anche se il suo ammontare possa essere precisamente determinato soltanto in seguito.

Esaminando il merito della domanda, si osserva che Direct Line non ha contestato l'*an debeatur*, cosicché il suo accoglimento passa dalla valutazione della economicità della riparazione, considerando, lo ricordiamo, che la predetta compagnia ha versato stragiudizialmente la somma di € 6.200,00.

Orbene, incaricato il CTU, geometra Fortini, di valutare la congruità delle spese per la riparazione e di accertare il valore del veicolo prima del sinistro, questi ha affermato che la riparazione, nel caso di specie, risultava antieconomica e stabiliva il valore della vettura in € 4.500.00, oltre € 650,00 per le spese accessorie conseguenti.

Considerando però che il giudice, ex art. 2058 c.c., ha il potere di disporre il risarcimento in forma specifica, il medesimo non può esimersi dal considerare che nel caso di specie le spese di riparazioni non risultano eccessivamente onerose per il debitore.

Infatti, dopo aver osservato che le motivazioni del CTU in ordine al valore ante sinistro appaiono argomentate e inserite in un ragionamento logico non censurato da questo giudice – il CTU, d'altronde, non si è neppure astenuto dal replicare alle osservazioni del

consulente di parte attrice, pur confermando le precedenti conclusioni – si rileva che le spese per le riparazioni accertate dal predetto sono risultate di € 2.078,00 superiori al valore a relitto (€ 7.128,00 - € 5.050,00), differenza (inferiore a un terzo) che non vale a integrare il concetto di eccessiva onerosità indicato dal legislatore, che, comunque, attribuisce al giudice un potere discrezionale. In altre parole, alla valutazione di antieconomicità effettuata dal CTU, non segue necessariamente quella di eccessiva onerosità, la quale, se da una parte non ricorre nel caso di specie, comunque, dall'altra, può essere oggetto dell'apprezzamento del giudice.

Risultano inoltre dovute le spese di soccorso (€ 151,00) le quali, risultanti dal documento n. 6 del fascicolo attoreo, sono giudicate congrue alla stregua dell'osservazione di casi simili a quello esaminato, oltre al danno da fermo tecnico il quale, confermando la pregressa giurisprudenza di questo Ufficio, si liquida in via equitativa per € 500,00.

In punto di spese stragiudiziali, la Corte di Cassazione ha poi da tempo riconosciuto la loro spettanza, ritenendo che, quale danno di natura patrimoniale, seguano direttamente il fatto lesivo ai sensi dell'art. 1223 c.c., applicabile anche nella materia extracontrattuale in virtù del richiamo operato dall'art. 2056 c.c. (cfr. Cass, sez. III, s. n. 997 del 2010). Esse ammontano a € 600,00, giusta fattura depositata in giudizio dall'attrice.

Il credito vantato, all'esito del presente giudizio, risulta pari a € 8.379,00 e, detratto l'acconto di € 6.200,00, a € 2.179,00.

La richiesta di risarcimento danni ex art. 1218 c.c. è destituita di fondamento, considerato che Direct Line ha comunque versato un acconto per € 6.200,00.

Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..

PQM

Il Giudice di Pace accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere alla società attrice la somma di € 2.179,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo saldo.

Condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere alla società attrice le spese della CTP, per complessivi € 341,29.

Pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di CTU.

Condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere alla società attrice le spese del presente giudizio, che liquida in € 450,00 la per fase di studio, € 225,00 per la fase introduttiva, € 300 per la fase istruttoria, € 520 per la fase decisoria, oltre IVA e CAP come per legge.

Firenze, li 16.05.2013

IL GIUDICE DI PACE

Elena Mereu

